



COMUNE DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA

SETTORE I°

“AFFARI GENERALI - SERVIZI CULTURALI - SOCIO ASSISTENZIALI”

SCHEDA RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO

(articolo 194 D.Lgs. 267/2000)

SETTORE I° - “Affari Generali – Servizi Culturali – Socio Assistenziali

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: Paolo Callerame

DEBITO FUORI BILANCIO: Rifusione spese di lite all’Avvocato Ferdinando Capra procuratore antistatario nel procedimento cautelare di lavoro iscritto al n. 824/2020 R.G. tra il Sig. Rapisarda Giuseppe contro il Comune di Assoro

Tipologia del debito:

Ordinanza n. cronologico 3839/2020 del 28/08/2020 a definizione del procedimento ex art. 700 c.p.c.
- r.g.l. n. 824/2020 del 28 agosto 2020.

Organo: Tribunale di Enna – Sezione lavoro

Breve relazione sulle motivazioni che hanno condotto alla nascita del debito:

Con nota del 5 febbraio 2020, acquisita al n. 1189 di protocollo, Il Sig. Rapisarda Giuseppe nato ad Enna il 18 maggio 1976 e residente ad Assoro (EN) in Via Peculio n. 3, presentava al Comune di Assoro istanza per l’inserimento nei Cantieri di servizio di cui alla L.R. n. 5/2005, per l’annualità 2020; Con provvedimento recante prot. n. 1601 del 12 febbraio 2020, consegnato, brevi manu, al Sig. Rapisarda Giuseppe in data 18 febbraio 2020, il Comune di Assoro (Settore 1°) rigettava l’istanza di cui sopra per le seguenti motivazioni:

- 1) *“La S.V. è stata Beneficiaria del Reddito Minimo di inserimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 237/98 presso il Comune di Leonforte (EN), con decorrenza dal 01 aprile 2001 fino alla fine della sperimentazione (giugno 2003). La S.V., pertanto, non ha partecipato alle attività dei Cantieri di servizi ex R.M.I. – annualità 2019 ed alle precedenti annualità”;*
- 2) *“La S.V. ha altresì dichiarato di non essere inserita nell’elenco alfabetico ad esaurimento di cui all’art. 35, comma 1 della L.R. 28 gennaio 2014, n. 5”;*

A seguito di tale rigetto, con nota del 24 febbraio 2020, ampiamente dettagliata e motivata sulla base della giurisprudenza positiva del Tribunale di Enna in materia, trasmessa a mezzo PEC ed acquisita al n. 1969 di protocollo, l'Avvocato Ferdinando Capra con studio in Leonforte in Via Capra n. 97, per conto e nell'interesse del Sig. Rapisarda Giuseppe, richiedeva al Comune di Assoro di voler ammettere il suo assistito ai Cantieri di servizio in corso (anno 2020) e ciò al fine di evitare di incardinare un giudizio ex art. 700 c.p.c. che vedrebbe probabilmente soccombere l'Ente diffidando, inoltre lo stesso che, decorso infruttuosamente il termine di dieci giorni dal ricevimento della nota sopra citata, sarebbero state adite le vie legali con aggravio di spese per l'Ente;

Poiché, entro i termini di diffida, da parte del Comune di Assoro non veniva dato alcun riscontro alla richiesta di annullamento in autotutela del provvedimento di rigetto sopra richiamata, vanificando, pertanto, l'effetto sperato di evitare un giudizio e superata la fase di emergenza sanitaria a causa della pandemia del COVID-19 nella quale i Cantieri di servizio furono sospesi, con ricorso depositato in data 29 maggio 2020, il Sig. Rapisarda Giuseppe, tramite il suo Legale, Avvocato Ferdinando Capra, presso il cui studio sito in Leonforte in Via Capra n. 97 eleggeva domicilio (giusta procura alla lite del 20/05/2020 debitamente autenticata ed asseverata), adiva il Tribunale di Enna, in funzione di Giudice del lavoro, onde incardinare un procedimento d'urgenza, ex art. 700 c.p.c., per l'emissione, con apposita ordinanza e previa audizione delle parti, dei provvedimenti necessari e più idonei ad impedire ulteriore pregiudizio all'istante e ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, accertando e dichiarando il diritto soggettivo del ricorrente ad essere inserito nei Cantieri di servizio per l'annualità 2020; per l'effetto, ordinare al Comune di Assoro di avviare parte ricorrente nel cantiere di servizio in corso di svolgimento. Con condanna al pagamento di spese e compenso professionale secondo il principio di soccombenza da distrarre, ex art. 93 c.p.c., in favore del difensore che ne avanza richiesta avendo lo stesso anticipato le spese e non riscosso compenso alcuno. Copia di tale ricorso (ex art. 700 c.p.c.), della Procura alla lite e del Decreto di fissazione di udienza (R.G. 824/2020 del Tribunale di Enna), con allegata attestazione di conformità del 15/06/2020 a firma del difensore, venivano debitamente notificati, ai sensi della legge n. 53 del 21/06/1994, al Comune di Assoro mediante trasmissione di copia con il servizio postale con plico raccomandato AG n. 78774143717-3 con avviso di ricevimento, spedito dall'Ufficio postale di Leonforte (EN), sito in Via Dalmazia n.167 in data 17/06/2020.

Su tale procedimento cautelare di lavoro (ex art. 700 c.p.c.), iscritto al n.824 R.G., promosso dal Sig. Rapisarda Giuseppe contro il Comune di Assoro nella persona del Sindaco pro tempore, il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, Dott.ssa Francesca Balsamo, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 6 agosto 2020 ha emesso, in data 28 agosto 2020, la seguente Ordinanza: ***"In accoglimento del ricorso, previa disapplicazione degli atti amministrativi invocati dall'Amministrazione resistente nella parte in cui prevedono, per l'ammissione al cantiere di servizio, anno 2020, requisiti non previsti dalla legge, dichiara, in via cautelare e di urgenza, il diritto del ricorrente ad essere utilizzato nel cantiere di servizio in corso; per l'effetto ordina al Comune di Assoro di assegnare, in via provvisoria, il ricorrente al suddetto cantiere. Condanna il Comune di Assoro alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 1.000,00 oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario"***.

Documentazione allegata:

1. Copia ORDINANZA del 28 agosto 2020 del Tribunale di Enna – Sezione Lavoro.
2. Prospetto dettagliato spese di lite a favore dell'Avv. Ferdinando Capra.

IL RESPONSABILE DEL I° SETTORE
(Affari Generali – Servizi Culturali – Socio Assistenziali)
(Paolo Callerame)

